



COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo)

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 8 del 25/03/2019

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO APPROVATO DA ATERSIR E
CONSEQUENTE APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.

All'appello risultano

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Maestri Mauro	Presidente del Consiglio	Presente
Franceschini Fabio	Sindaco	Presente
Amorotti Fabrizio	Consigliere	Presente
Campana Veronica	Consigliere	Presente
Poli Monica	Consigliere	Presente
Franchini Federica	Consigliere	Assente
Mezzacqui Giorgia	Consigliere	Presente
Mantovani Cristina	Consigliere	Assente
Amico Ernesto Maria	Consigliere	Presente
Bortolotti Antonio	Consigliere	Presente
Ferrari Cristian	Consigliere	Presente
Gianaroli Filippo	Consigliere	Presente
Monfredini Roberto	Consigliere	Presente
Bergonzini Oderico	Consigliere	Presente
Nocetti Cristiana	Consigliere	Presente
Montanari Giorgio	Consigliere	Assente
Ciancio Bruno	Consigliere	Assente

Presenti: 13 Assenti: 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor **Maestri Mauro** nella sua qualità **Presidente del Consiglio** assume la Presidenza, Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Napoleone Dott. Rosario**.

Vengono nominati scrutatori i Signori : CAMPANA VERONICA BORTOLOTTI ANTONIO BERGONZINI ODERICO .
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Si dà atto che al termine della trattazione del punto n.1) posto in O.d.G., entra il Consigliere Ferrari Cristian. Il numero dei presenti sale a 13.

Si dà atto che durante la trattazione del punto n.4) posto in O.d.G., entra il Consigliere Franchini Federica. Il numero dei presenti sale a 14.

Si dà atto che durante la trattazione del punto n.4) posto in O.d.G., prima della votazione finale, escono i Consiglieri Filippo Gianaroli, Roberto Monfredini ed Oderico Bergonzini. Il numero dei presenti scende a 11.

VERBALE N. 8 DEL 25/03/2019

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO APPROVATO DA ATERSIR E CONSEGUENTE APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019

Responsabile del Servizio Interessato: Dott.ssa Emanuela Tombari – Responsabile del Settore Servizi Finanziari ed Economici

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare:

- il comma 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale *“... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...”*;
- il comma 652, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo dall'art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria*

omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- il comma 653 ai sensi del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ... ”
- il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Richiamate quindi,

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;
- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “... Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ...” nella quale si rappresenta che “... ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ...” e questo in quanto, da un lato “... i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto “... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall'altro che “... gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...”;
- l'elaborazione di IFEL, che stima gli stessi in € 1.388.747,92;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;

Considerati:

- il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Castelvetro di Modena, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/3/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento comunale in materia di tassa sui rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale del 31/03/2014 n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in generale:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 52, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97 che dispone:” ...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che dispone:” “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- il comma 683 dell'art.1, della citata legge n.147/2013 che dispone: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...”;
- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata L n.147/2013 e del D.P.R. 27-04-1999, n.158 contenente la disciplina della determinazione del piano economico finanziario e del piano tariffario;
- la legge regionale dell'Emilia Romagna n.23 del 23/12/2011, con la quale è stata istituita l'Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti (di seguito anche ATERSIR) alla quale è stata attribuita fra le altre la competenza ad approvare i piani finanziari in materia di gestione dei rifiuti;
- il D.P.R. 27/04/1999, n.158 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità.
- l'art. 3-bis D.L. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;

Dato atto che:

- nello scrivente Comune è applicato l'ordinario sistema tariffario del Tributo regolato dal DPR n.158/1999, in ragione del rinvio operato dall'art.1, comma 651, della legge n.147/13;
- tale sistema tariffario si articola, sulla falsariga della disciplina della TIA1 in due componenti: una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (cd parte fissa del costo); una quota rapportata alle quantità' dei rifiuti conferiti (cd parte variabile del costo);
- si articola, altresì, in utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- la determinazione delle tariffe deve coprire integralmente il costo del servizio;
- la determinazione ed approvazione dei costi da coprire devono essere disposti in conformità al citato D.P.R. n.158/1999;
- in particolare la spesa complessiva del servizio da coprire è costituita da tutti i costi inerenti il servizio di gestione dei rifiuti ovvero sia quelli sostenuti dal gestore concessionario dello stesso nonché quelli sostenuti dal Comune.

Posto in evidenza:

- che l'approvazione della quota del costo per il servizio e l'anno in oggetto di competenza del gestore del servizio ed approvato dal consiglio d'ambito di ATERSIR con delibera n. 14 del 05/02/2019, come meglio dettagliato nella parte dispositiva che segue e nell'allegato 1 del presente atto;
- che tale costo è stato comunicato in data 11/02/2019 dalla medesima ATERSIR, a mezzo di posta

elettronica, considerando il termine di approvazione del proprio bilancio di previsione per l'anno corrente del 28/02/2019 poi di seguito differito al 31/03/2019;

- che con prot n. 5252 del 14/03/2019 è stata trasmessa relazione descrittiva dei servizi di gestione rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) anno 2019 che si allega (allegato 4);
- che a partire dal 2018, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti quale strumento di confronto come evidenziato nelle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 L. n. 147/2013 allegato a);

Considerato, in merito alla determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tassa in oggetto, che:

- lo scrivente Ente non può che limitarsi a prendere atto del costo complessivo del servizio SGRUA 2019, approvato da ATERSIR non avendo informazioni sufficienti e di dettaglio: al fine di verificare, la congruità ed inerenza dei costi risultanti dalla citata deliberazione; né al fine di verificare se nella determinazione degli stessi ATERSIR si sia avvalsa anche delle risultanze dei fabbisogni standard ai sensi del comma 653 dell'art.1 della legge n.147/2013;
- stando alla previsione di stima operata dai competenti uffici comunali, a tale costo si devono aggiungere quelli sostenuti direttamente dal Comune relative alle spese inerenti le risorse umane e strumentali utilizzate nella gestione del tributo in oggetto e nelle attività svolte dal proprio ufficio ambiente nell'ambito della gestione dei rifiuti;
- al fine di porlo a carico delle altre categorie, a tali costi dovrà essere sommato l'ammontare delle riduzioni tecniche di natura premiale da prevedersi a favore delle utenze domestiche e non domestiche relative per la raccolta differenziata; inoltre si è tenuto conto della somma relativa alla riscossione di entrate derivante dall'attività di recupero detratta in modo proporzionato tra parte fissa e parte variabile;
- a tale importo dovranno sommarsi inoltre gli altri costi inerenti al Servizio ai sensi del citato DPR n.158/99;
- per maggior intelligibilità tutti i suddetti costi sono riepilogati in dettaglio nell'Allegato 1) al presente atto, meglio precisato nella successiva parte dispositiva, al quale si rinvia.

Considerato che si impone, pertanto, di approvare le tariffe per il tributo e l'anno in oggetto al fine di garantire la copertura integrale dei costi inerenti al servizio e per l'anno in oggetto.

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'aggiornamento alle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 14 febbraio 2019;

Rilevato che nel documento sono aggiornati gli elementi che possono guidare gli enti nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione "Smaltimento rifiuti" riportate nella tabella allegata alla nota metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario;

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64;

Rilevato che utilizzando l'allegato n. 5 "Simulazione dei costi standard del servizio rifiuti (co. 653 della legge n. 147 del 2013)" proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell'Economia il costo unitario del Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a € 269,59 per un costo standard complessivo pari a € . 1.388.747,92-;

Evidenziato che il costo complessivo del PEF pari a € . 1.300.709,35 è risultato inferiore al costo standard complessivo di cui sopra, si tratta di una elaborazione avente natura indicativa in quanto effettuata ricorrendo alla tecnica statistica;

Dato, atto in merito alla determinazione delle tariffe che:

- solo dopo l'adozione della citata deliberazione da parte di ATERSIR si può pervenire all'approvazione del definitivo quadro tariffario in oggetto, in quanto solo da tale momento si è potuto apprendere il costo complessivo da coprire integralmente con il gettito della tassa rifiuti, stante la tardiva approvazione e comunicazione dei costi relativi al gestore da parte di ATERSIR;
- il sistema tariffario disciplinato dal citato DPR n.158/99 è a sua volta suddiviso in quattro sottosistemi tariffari tra loro autonomi, ciascuno volto, rispettivamente, alla copertura di quattro distinte voci di costo: costo parte fissa utenze domestiche; costo parte variabile utenze domestiche; costo parte fissa utenze non domestiche; costo parte variabile utenze non domestiche;
- al fine della determinazione delle tariffe, in ragione di quanto disposto dal DPR n.158/99, si rende dunque necessario suddividere l'esposto costo complessivo tra quota di costo parte fissa e quota di costo parte variabile i quali, a loro volta, devono essere ripartiti, ciascuna delle citate due sottovoci, in quote imputabili alle utenze domestiche e quote imputabili alle utenze non domestiche;
- al riguardo il Gestore del Servizio non ha fornito dati di dettaglio relativamente a tali ripartizioni di costi ed alle quantità dei rifiuti imputabili rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- dunque si è provveduto ad effettuare dette ripartizioni dei costi tenendo conto di quanto disposto dal citato DPR n.158/1999 e delle indicazioni fornite dalle linee guida del governo pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito della corretta imputazione delle singole macro voci di costo del citato piano finanziario;
- in primo luogo, si è provveduto a ripartire il costo complessivo, come sopra meglio determinato, tra quota fissa e quota variabile, sulla base dei dati e voci di costo risultanti dalla citata comunicazione di ATERSIR e di quelle afferenti ai propri costi;
- tale ripartizione in percentuale è stata ottenuta, quale risultato dell'imputazione automatica, in ragione della singole voci dei costi conformemente al DPR n.158/99;
- in secondo luogo, si è provveduto a ripartire ciascuna delle due citate quota fissa e quota variabile, in percentuale, rispettivamente, tra utenze domestiche e non domestiche, seguendo il criterio oggettivo suggerito nelle citate linee guida del Ministero;
- ovvero, innanzitutto, tale suddivisione dei costi è operata sulla base della percentuale di imputazione della quantità di rifiuti imputabili, rispettivamente, alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche ripartendo tra esse la quantità dei rifiuti complessivamente prodotti nel scrivente comune ed imputabili al servizio pubblico, tenuto conto dell'ultimo dato a disposizione;
- a tal fine sono stati presi a riferimento i dati relativi alle quantità complessive di rifiuti più recenti relativi alle quantità di rifiuti agli atti dell'ufficio tributi ed in particolare i dati riportati nel MUD 2017 del 24/04/2018 – rif. doc n. 145826;
- è stata quindi calcolata la quantità di rifiuti imputabili alle utenze non domestiche: dapprima è stata calcolata la quantità di rifiuti imputabili a ciascuna categoria di utenza non domestica moltiplicando il relativo coefficiente KD approvato per la relativa superficie complessiva risultante dalla propria banca dati; poi, sommando le quantità di tutte le singole categorie delle utenze non domestiche;
- al riguardo, infatti, i coefficienti "kd" previsti per il calcolo della parte variabile delle tariffe relative alle utenze domestiche rappresentano i kg / mq;
- i kg imputabili alle categorie delle utenze domestiche si ottengono quindi per differenza sottraendo il totale come sopra calcolato dei kg imputabili alle utenze non domestiche dal totale complessivo dei kg;
- sulla base della citata ripartizione delle quantità sono state così determinate anche le due percentuali (ovvero il "peso" di incidenza), imputabili, rispettivamente, alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche;
- tali due percentuali sono state assunte a riferimento per la ripartizione del costo relativo alla parte variabile tra le citate due macro categorie di utenze;
- le medesime percentuali sono state assunte per la ripartizione della quota di costo parte fissa, sempre

- tra le due macro categorie di utenze non avendo a disposizione elementi oggettivi per una diversa ripartizione, seguendo il criterio ragionevole e razionale suggerito nelle citate linee guida;
- al fine del calcolo sono stati assunti a riferimento i KD medi risultanti dalle tabelle del DPR n.158/99 ridotti del 25%, come per l'anno precedente a quello in oggetto;
 - innanzitutto, sono stati assunti i KD medi per tutte le categorie di utenza in quanto non si hanno elementi di riscontro per assumere a riferimento i KD minimi o quelli massimi, né per tutte né per le singole categorie di utenza;
 - sono stati presi a riferimento, per tutte le singole categorie di utenza, i citati KD per continuità rispetto all'anno precedente a quello in oggetto, in quanto come per il medesimo anno precedente non sono riscontrabili elementi differenziali significativi, con riferimento alle quantità di rifiuti prodotti e con riferimento alla ripartizione percentuali dei pesi d'incidenza tra la categoria delle utenze domestiche e quella delle utenze non domestiche;
 - tali coefficienti KD medi sono stati ridotti del 25% per continuità e coerenza logica con la riduzione del 25% della quantità di rifiuti totale, presi a riferimento per l'anno in oggetto per i calcoli di ripartizione, pari a kg 5.151.375,00 , rispetto al dato quantitativo preso a riferimento nell'anno precedente, pari a kg 5.208.920,00;
 - quanto alla determinazione delle tariffe, delle categorie e del quadro tariffario, sono state elaborate applicando i criteri ed i coefficienti stabiliti dal DPR n.158/99, tenuto conto dei citati costi, della ripartizioni degli stessi e delle quantità di rifiuti sopra esposti, nonché tenendo conto di quanto risultante dalla banca dati relativa alla tassa rifiuti in dotazione all'Ufficio Tributi del Comune, con particolare riferimento: ai mq relativi a ciascuna categoria; ai componenti dei nuclei familiari; alle riduzioni tariffarie o di superficie previste dal proprio citato regolamento e nel presente atto, con esclusione di quelle previste a carico del bilancio comunale per legge;
 - laddove il DPR n.158/99 ha previsto coefficienti "K" minimi e massimi sono stati assunti quelli medi, ridotti come sopra, non avendo a disposizione elementi di riscontro per assumere a riferimento né quelli minimi né quelli massimi;
 - le citate quantità di rifiuti, i risultati dell'applicazione dei criteri e delle ripartizioni sopra esposti, sono riportati in dettaglio nell'allegato 2 del presente atto, quale parte integrale e sostanziale dello stesso;
 - il quadro tariffario di tutte le categorie di utenza e relativi coefficienti K sono riportati in dettaglio nell'allegato 3 del presente atto, quale parte integrale e sostanziale dello stesso.

Considerato che:

- analogamente all'anno precedente a quello in oggetto, dalla suesposta ripartizione di costi e quantità di rifiuti, né deriva una automatica variazione delle tariffe con un aumento a carico di alcune categorie tariffarie di utenze non domestiche;
- si ritiene opportuno confermare a favore delle categorie di cui al punto precedente specifiche riduzioni tariffarie, meglio precisate nella parte dispositiva che segue, connesse a situazioni oggettive o ad attività di minor produzione di rifiuti, di conferimento differenziato, di recupero e di riciclo dei rifiuti poste in essere dai soggetti appartenenti a tali citate categorie, per incentivare comportamenti virtuosi finalizzati alla tutela preventiva dell'ambiente e ed al contenimento dei costi conformemente alla normativa ambientale e della tassa;
- in ragione della loro natura dette riduzioni vanno applicate agli aventi diritto anche alle tariffe previste per i fuori zona;
- vanno confermate le altre agevolazioni ed riduzioni previste dal proprio regolamento comunale.

Dato atto infine che il gettito a copertura integrale degli esposti costi del servizio è garantito applicando il quadro tariffario, le categorie, i coefficienti ed in definitiva le tariffe, nonché le riduzioni contenuti negli allegati del presente atto, meglio precisati nella seguente parte dispositiva, al quale si rinvia, nonché tenuto conto delle riduzioni e delle agevolazioni previste dal proprio vigente regolamento comunale al quale si rinvia.

Richiamato l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede,

ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno.

Precisato che la presa d'atto del Piano finanziario non costituisce accettazione di quanto approvato dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR, riservandosi la scrivente Amministrazione ogni decisione in merito all'eventuale impugnazione della stessa avanti le competenti autorità amministrative e giudiziaria.

Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario e in particolare:

- per quanto di competenza del responsabile del Servizio Finanziario, si attesta la regolarità tecnica con riferimento specifico al piano tariffario relativo alla tassa sui rifiuti approvato ed alle modalità di determinazione dello stesso nei termini risultanti dal testo della delibera e dei relativi allegati per i quali è richiesto il presente parere.

- per quanto di competenza del Responsabile dell'area Tecnica-Suap, si attesta la regolarità tecnica esclusivamente con riferimento specifico ai costi del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti imputabili direttamente ed esclusivamente al comune, da quest'ultimo approvati, nei termini risultanti dal testo della delibera e dei relativi allegati per i quali è richiesto il presente parere.

Viceversa si manifesta la propria riserva circa la legittimità dell'operato e di quanto approvato da detta Autorità d'ambito, tenuto conto della recente ed innovativa sentenza pronunciata dalla magistratura amministrativa in merito ai contenuti delle delibere di approvazione dei piani finanziari in oggetto.

Si attesta, comunque, di non poter formulare alcun parere positivo di legittimità in merito ai costi ed al piano finanziario stesso approvati approvazione da parte della competente Autorità d'ambito regionale, ed imputabili al gestore del servizio, non disponendo di sufficienti informazioni per esprimere allo stato attuale un parere compiuto al riguardo.

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ..."*;

- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ..."*;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere"*

inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...”;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Si registrano gli interventi del Presidente del Consiglio Mauro Maestri, del Sindaco Fabio Franceschini e del Consigliere Gianaroli Filippo (capogruppo Movimento 5 Stelle).

Viene consegnato al Segretario, da parte del capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Gianaroli Filippo, il documento avente ad oggetto: “Questione Pregiudiziale in base all'art.19 del Regolamento Comunale relativa al punto 2 dell'odg Tributo comunale sui rifiuti (Tari) – presa d'atto del piano finanziario finanziario e conseguente approvazione tariffe tari anno 2018 dell'odierno Consiglio Comunale” che, come richiesto, viene allegato al presente verbale di cui viene a costituire parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che durante la trattazione del punto n.4) posto in O.d.G., prima della votazione della questione pregiudiziale, escono i Consiglieri Filippo Gianaroli, Roberto Monfredini ed Oderico Bergonzini. Il numero dei presenti scende a 11.

Viene posta in votazione la pregiudiziale presentata dal Consigliere Filippo Gianaroli:

Con voti favorevoli n. 1, contrari n. 10 (Mauro Maestri, Franceschini Fabio, Amico Ernesto Maria, Poli Monica, Amorotti Fabrizio, Mezzacqui Giorgia, Campana Veronica, Bortolotti Antonio, Franchini Federica, Ferrari Cristian) la pregiudiziale viene bocciata a maggioranza e pertanto si decide di continuare la discussione della deliberazione.

Si registrano gli interventi del Presidente del Consiglio Mauro Maestri, del Sindaco Fabio Franceschini, e dei Consiglieri: Nocetti Cristiana (capogruppo Forza Italia), Assessore Amico Ernesto Maria.

Tutti gli interventi di cui sopra sono riportati integralmente nella registrazione audio della seduta del 25/03/2019, registrazione che è tenuta agli atti presso l'ufficio Segreteria Generale del Comune di Castelvetro di Modena ai sensi dell'art. 2 del “Regolamento per le riprese audio-video dei lavori del consiglio comunale e loro pubblicazione e della registrazione audio dei lavori delle commissioni consiliari permanenti”.

Con voti favorevoli n.10, contrari n.1 (Cristiana Nocetti) ed astenuti n.0

DELIBERA

1. Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato

e trascritto;

2. Di prendere atto dei costi inerenti al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno in oggetto imputabili al gestore del servizio, comunicato da ATERSIR in data del 11/02/2019, approvato con delibera n. 14 del 05/02/2019 dal Consiglio d'ambito di ATERSIR, come da relazione descrittiva dei servizi di gestione rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) prot. n. 5252 del 14/03/2019 anno 2019 (Allegato 4);
3. Di approvare, in aggiunta a quelli del gestore, i costi del servizio in oggetto imputabili al Comune, di cui ATERSIR non ha tenuto conto, come meglio precisato nella suesposta premessa e nell'Allegato 1) del presente atto;
4. Di dare atto delle quantità di rifiuti e di approvare le relative ripartizioni e dei relativi costi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche come meglio specificato in dettaglio nell'Allegato 2) del presente atto, in applicazione dei criteri e riferimento meglio descritti nella suesposta premessa;
5. Di approvare il quadro tariffario, le categorie, i coefficienti e le relative tariffe contenuti nell'Allegato 3) del presente atto, dando atto che dall'applicazione dello stesso deriva un gettito del tributo pari al costo del servizio da coprire nonché che lo stesso è stato determinato come meglio precisato nella suesposta premessa e nell'Allegato 1) del presente atto;
6. Di dare atto che dall'applicazione del citato quadro tariffario deriva un gettito della tassa sufficiente alla copertura integrale dei costi del servizio e per l'anno in oggetto;
7. Di dare atto, ancora, che gli allegati al presente provvedimento, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
8. Di dare atto, infine, che la presa d'atto operata in questa sede non costituisce accettazione di quanto approvato da ATERSIR relativamente ai citati costi, riservandosi la scrivente Amministrazione ogni decisione in merito all'eventuale impugnazione avanti le competenti autorità amministrative e giudiziaria a tutela degli interessi della collettività rappresentata;
9. Di dare mandato al competente ufficio di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro i termini di legge.

* * *

Successivamente stante la necessità e l'urgenza, si pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.

Con voti favorevoli n.10, contrari n.1 (Cristiana Nocetti)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25/03/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Maestri Mauro
Atto firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Napoleone Dott. Rosario
Atto firmato digitalmente

La presente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguita.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Mauro Maestri

CODICE FISCALE: IT:MSTMRA63H13C287P

DATA FIRMA: 28/03/2019 16:27:36

IMPRONTA: 35313966646362656331356430613132383430323931663162643562633963313039313563343633

NOME: Rosario Napoleone

CODICE FISCALE: IT:NPLRSR55E26F917R

DATA FIRMA: 28/03/2019 16:01:51

IMPRONTA: 336566613236643535303961333561623562376639623462623533303138663731333838383165